

3

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE
PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
DI LAVORI**

- di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- di importo pari o superiore a 1 milione di euro fino alla soglia comunitaria.

ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023

(si applica alla determinazione a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente
adottato a decorrere dal 1° luglio 2023)

	ELEMENTI	NOTE
1	Intestazione: Ente e autorità che emana il provvedimento e tipo di provvedimento	
2	Oggetto Indica in sintesi il contenuto del provvedimento e la famiglia di appartenenza. Indicazione del CIG o dell'eventuale CUP	L'oggetto dovrà recare la seguente dicitura: " <i>Decisione di contrarre per l'affidamento di lavori....., mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) o d) (a seconda dell'importo) del D.Lgs. n. 36/2023. Importo a base di gara.....CUP.....CIG</i> "
3	Indicazione decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale ricoperto	
4	Riferimento all'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi di tutti i firmatari dell'atto, con riferimento alle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione.	
5	Riferimenti di diritto: - D.lgs. n. 267/2000 (art. 192); - D.Lgs. n. 36/2023; - Regolamento interno in materia di contratti pubblici; - Regolamento di contabilità; - Protocollo di legalità	
6	Indicazione estremi deliberazione di approvazione di: - DUP; - Bilancio di Previsione, o indicazione eventuale sussistenza regime esercizio provvisorio (cfr. art. art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000);	

	<ul style="list-style-type: none"> - Piano Esecutivo di Gestione; - Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 	
7	<p>Richiamo all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/23, in base al quale la determinazione a contrarre deve individuare gli elementi essenziali del contratto, come sviluppati nei punti successivi della presente check list.</p> <p>In particolare, ai sensi dell'allegato II.1 del D.Lgs. n. 36/2023, la determinazione a contrarre deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; - le caratteristiche delle opere oggetto dell'appalto; - l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile; - la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi; - i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; - le principali condizioni contrattuali. <p>Va fatto espresso riferimento all'acquisizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del CUP, se trattasi di intervento per il quale è richiesto tale codice; - del CIG, ai fini della tracciabilità e del monitoraggio dei contratti pubblici. <p>Si segnala che la richiesta di CIG per le procedure assoggettate al D.Lgs. n. 36/2023 pubblicate a decorrere dall'1/01/2024, avverrà attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDNP).</p>	<p>L'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che:</p> <p><i>“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.</i></p>
8	<p>Motivazione in merito alla natura e alle finalità pubbliche del lavoro/opera che si intende realizzare</p>	<p>Indicazione relativa all' interesse pubblico che si intende soddisfare con la realizzazione del lavoro oggetto dell'affidamento</p>
9	<p>Indicazione dell'oggetto dell'affidamento con le caratteristiche dei lavori che si intendono</p>	

	<p>realizzare.</p> <p>Richiamo espresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all’inserimento dell’intervento in questione nel programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023; • agli atti di approvazione delle varie fasi progettuali, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023; • agli estremi dell’atto di validazione del progetto, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, • all’attestazione del Direttore dei lavori relativa alla cantierabilità dell’opera. 	
10	<p>Indicazione dell’importo massimo stimato dell’affidamento, determinato in osservanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei criteri fissati dall’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023; - di quanto previsto dall’art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023; - di quanto previsto dall’art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, in merito alla suddivisione in lotti; - del CCNL applicabile con indicazione del relativo codice identificativo ai sensi dell’art. 11, co 2, del D.Lgs. n. 36/2023; - della relativa copertura contabile. 	<p>L’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che <i>“Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell’importo stimato dell’appalto”</i>.</p> <p>Il comma 6, prevede, altresì, che <i>“La scelta del metodo per il calcolo dell’importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l’applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”</i>.</p> <p>L’art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che: <i>“14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi</i></p>

		<p>della manodopera e della sicurezza sono incorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.</p>
11	<p>Indicazione della procedura di affidamento seguita con riferimento ai seguenti elementi, che possono essere riportati anche soltanto nella documentazione di gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al rispetto delle previsioni di cui all'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in ordine all'accertata assenza di un interesse transfrontaliero certo; - al ricorso alla piattaforma di approvvigionamento digitale, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 (es. MEPA); - al rispetto delle previsioni di cui all'art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, relativi all'inserimento di clausole sociali volte a tutelare la stabilità occupazionale, la parità di genere, le pari opportunità generazionali, l'inclusione lavorativa; - al rispetto delle previsioni di cui all'art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, circa l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), definiti per specifiche categorie di appalti, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 	<p>La disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, è stabilita dall'art. 48 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui:</p> <p>“1. <i>L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.</i></p> <p>2. <i>Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.</i></p> <p>3. <i>Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”.</i></p> <p>Secondo l'orientamento del Consiglio di Stato espresso in sede di approvazione delle Linee guida ANAC in materia di procedure sottosoglia (parere n. 1.312/2019): “<i>Un appalto può essere considerato di interesse transfrontaliero in virtù del suo valore stimato (molto prossimo alla soglia), in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione delle prestazioni da effettuare in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri”.</i></p> <p>Nel medesimo parere, il Consiglio di Stato afferma che a tal fine è possibile fare riferimento ai criteri sintomatici individuati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia n. 318/2016, ossia: 1.esistenza di denunce presentate da</p>

		<p>operatori ubicati in altri Stati membri (purché reali e non fittizie);</p> <p>2.consistenza dell'importo dell'appalto;</p> <p>3.presenza di frontiere che attraversano centri urbani situati sul territorio di Stati membri diversi;</p> <p>4.luogo di esecuzione dei lavori;</p> <p>5.caratteristiche specifiche dei prodotti;</p> <p>6.caratteristiche tecniche dell'appalto;</p> <p>7.precedenti appalti analoghi indetti dalla medesima o da altra stazione.</p> <p>L'art. 50, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce espressamente la facoltà per la stazione appaltante di ricorrere, nel caso di affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie, alle procedure ordinarie di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro.</p> <p>Si segnala, altresì, che con circolare n. 298 del 20/11/2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha chiarito che è possibile ricorrere alle procedure ordinarie anche per l'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia, oltre alle ipotesi già espressamente previste dalla norma (esistenza di un interesse transfrontaliero certo, affidamento di lavori di importi pari o superiore a 1 milione di euro).</p> <p>Nella suddetta circolare, in particolare, si ribadisce che <i>“le disposizioni contenute nell'articolo 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell'Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/UE”</i>.</p>
12	Indicazione delle modalità di preventiva consultazione , ove esistenti, di:	L'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che gli elenchi e le

<p>- almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel caso di affidamento di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;</p> <p>- almeno dieci operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro fino alla soglia comunitaria.</p> <p>I suddetti operatori vanno individuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in base ad indagini di mercato <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - tramite elenchi di operatori economici (es. cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o di altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti) <p>formalizzandone i risultati nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023.</p> <p>In proposito si rammenta il rispetto dell'obbligo di segretezza dell'elenco degli operatori economici invitati e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023.</p>	<p>indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1.</p> <p>I criteri da utilizzare per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.</p> <p>Non può essere utilizzato il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.</p> <p>Tali circostanze devono essere esplicitate nella determinazione a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.</p> <p>L'avviso va pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.</p> <p>Sul sito istituzionale, inoltre, dovranno essere pubblicati i nominativi degli operatori consultati nell'ambito della procedura negoziata.</p> <p>Con riferimento al rispetto del principio di rotazione l'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che <i>“è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”</i>.</p> <p>La menzionata disposizione risulta innovativa nella parte in cui non prevede che la rotazione si applica</p>
---	---

		<p>anche nei confronti degli operatori economici invitati alla precedente procedura ma non risultati aggiudicatari.</p> <p>E' consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto (art. 49, comma 4). Ai fini della deroga al principio di rotazione, i presupposti evidenziati devono risultare concorrenti, e non alternativi tra loro. - nel caso in cui l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
13	<p>Indicazione del criterio di aggiudicazione da scegliere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 4, e dell'art. 108, del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il criterio del minor prezzo, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023. Nel caso di specie, inserire il riferimento alle modalità di nomina del Seggio di gara, nel rispetto delle Linee guida approvate dall'Ente con deliberazione del CM. n. 132 dell'11/11/2017, per quanto compatibili con il nuovo Codice dei Contratti, nelle more dell'aggiornamento delle stesse. • criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Tale criterio è obbligatorio nelle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Vanno indicati gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione. Inserire il riferimento anche alla successiva nomina della Commissione giudicatrice, ai 	<p>Ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, per quanto inerisce i lavori, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:</p> <p><i>“d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;</i></p> <p><i>e) gli affidamenti di appalto integrato;</i></p> <p><i>f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo”.</i></p> <p>L'art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie che non presentano un interesse transfrontaliero certo, stazioni appaltanti prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.</p>

	<p>sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle linee guida interne sopra menzionate, per quanto con esso compatibili, nelle more dell'aggiornamento delle stesse.</p>	<p>Negli atti di gara deve, altresì, essere indicato il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto tra quelli descritti nell'allegato II.2 del Codice dei contratti pubblici, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili di cui al menzionato allegato.</p> <p>Si segnala che, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP anche in qualità di presidente.</p> <p>Si rammenta, che, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti vanno pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente</p>
14	<p>Dichiarazione circa l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso</p>	<p>L'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.L. n. 132/2023, convertito con L. n. 170/2023, prevede:</p> <p><i>“1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.</i></p> <p><i>2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e</i></p>

		<p><i>deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.</i></p> <p><i>3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.</i></p> <p><i>4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati."</i></p>
15	Assolvimento obbligo pagamento contributo all'ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 65, della L. n. 266/2005.	Con il Decreto del Presidente del Consiglio del 20/02/2023 è stata approvata la deliberazione Anac n. 621 del 20/12/2022, riguardante la rimodulazione dei contributi di autofinanziamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
16	<p>Dispositivo:</p> <p>- indizione della procedura negoziata per l'affidamento lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) o d) (a seconda dell'importo) del D.Lgs. n. 36/2023;</p> <p>- indicazione della durata dell'affidamento;</p> <p>- indicazione importo posto a base di gara (al netto dell'iva e/o oneri di sicurezza e/o eventuali altri oneri da scorporare dalla base d'asta);</p> <p>- indicazione della modalità di consultazione degli operatori economici (indagine di mercato o consultazione elenco operatori economici);</p> <p>- indicazione dei criteri per la selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata, con espresso riferimento al rispetto del principio di rotazione (eccetto il caso in cui l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti</p>	<p>Si segnala che l'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che <i>"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente."</i></p> <p>Nel contratto dovrà essere inserita:</p> <p>- espressa clausola di estensione del rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente ai collaboratori a qualsiasi</p>

	<p>richiesti da invitare alla procedura negoziata);</p> <p>-indicazione del criterio di aggiudicazione prescelto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 4 e dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento;</p> <p>-approvazione degli atti di gara (da allegare quali parti integranti e sostanziali del provvedimento):</p> <ul style="list-style-type: none"> • avviso pubblico per avvio indagine di mercato; • lettera invito (deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un' offerta informata e, dunque, seria); • disciplinare di gara; • capitolato speciale d'appalto; • schema di contratto; <p>-riferimento alla circostanza che non si procede all'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023</p> <p>in alternativa</p> <p>-riferimento all'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, da motivare in considerazione della tipologia e specificità della procedura, evidenziando le particolari esigenze che ne giustificano la richiesta;</p> <p>- indicazione delle clausole ritenute essenziali (anche tramite rinvio alla documentazione di gara allegata);</p> <p>-indicazione della forma del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.</p>	<p>titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione;</p> <p>-indicazione espressa del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010;</p> <p>-riferimento agli obblighi e clausole derivanti dal Protocollo di legalità (nei casi in cui debba essere applicato).</p> <p>- come allegati, quale parte integrante del contratto i capitolati e computi metrici estimativi, laddove richiamati nella documentazione della procedura.</p> <p>In caso di utilizzo del documento di stipula MEPA, gli obblighi relativi al protocollo di legalità e codice di comportamento andranno assunti con separata dichiarazione sottoscritta dall'affidatario, da allegare al contratto nel Registro Contratti Pubblici (R.C.P.)</p>
17	<p>Assunzione della prenotazione di spesa (O.G.S.) con espressa indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relative partizioni di bilancio – PEG deputate alla copertura della spesa; - anno di esigibilità della prestazione; - accertamento della compatibilità, ai sensi 	

	dell'art. ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in Legge n. 102/2009) dei pagamenti conseguenti con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica	
18	Riferimento all'evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale	
19	Indicazione del responsabile del procedimento e del Responsabile Unico del Progetto (RUP)	L'art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che <i>“Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”</i> .
20	Riferimento all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione all'albo pretorio e quelli di trasparenza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023	<p>Riportare la seguente dicitura <i>“dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e comunicati alla BDNCP ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023”</i>.</p> <p>L'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023, rubricato <i>“Trasparenza dei contratti pubblici”</i> prevede: <i>“1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.</i></p> <p><i>2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui</i></p>

al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l'attuazione del presente articolo”.

Si segnala che l'ANAC, nella deliberazione n. 264/2023, ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti:

- con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del D.Lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023;
- con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP.

Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della

		<p>stazione appaltante e assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione;</p> <p>- con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1 della deliberazione n. ANAC 264/2023.</p>
21	Indicazione del firmatario dell'atto	
22	Acquisizione del visto di regolarità contabile	<p>Si rammenta che non va apposta in calce alla determinazione la dicitura e la firma del Ragioniere generale, atteso che con la digitalizzazione del flusso degli atti dirigenziali tramite l'applicativo SISDOC, tale visto costituisce un allegato della determinazione, generato e firmato digitalmente in una fase successiva di competenza dell'Area Servizi Finanziari.</p>

